

Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	—
Modificato:	170.140
Abrogato:	—

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 32 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC)" CSC [170.140](#) (stato 1 gennaio 2025) è modificato come segue:

Art. 11a (nuovo)

Circolazione degli atti

¹ In merito a un affare può essere votato per iscritto mediante circolazione degli atti, qualora nessun membro si opponga.

² Per la circolazione degli atti fanno stato per analogia le disposizioni generali relative alla procedura, in particolare l'articolo 11 capoverso 3.

Art. 11b (nuovo)

Sedute in linea

¹ Se la riunione in presenza non è possibile, il Presidente del Gran Consiglio può decidere di svolgere in linea una seduta.

² Un membro della Conferenza dei presidenti può partecipare in linea a una seduta che si svolge in presenza nel caso in cui sia esso, sia il suo supplente siano impossibilitati a parteciparvi in presenza a seguito di un ordine delle autorità o di un caso di forza maggiore.

Art. 14a (nuovo)

Circolazione degli atti

¹ In merito a un affare può essere votato per iscritto mediante circolazione degli atti, qualora nessun membro si opponga.

² Non è ammesso lo svolgimento di elezioni a scrutinio segreto mediante procedura per circolazione degli atti.

³ Le disposizioni generali relative alla procedura, in particolare l'articolo 14, si applicano per analogia alla procedura di circolazione degli atti.

Art. 14b (nuovo)

Sedute in linea

¹ Se la riunione in presenza non è possibile, il presidente può decidere di svolgere in linea una seduta.

² Un membro della commissione può partecipare in linea a una seduta che si svolge in presenza nel caso in cui sia impossibilitato a parteciparvi in presenza a seguito di un ordine delle autorità o di un caso di forza maggiore.

³ I membri che partecipano in linea hanno gli stessi diritti dei membri che partecipano in presenza. La partecipazione a elezioni a scrutinio segreto secondo l'articolo 58 capoverso 1 della legge sul Gran Consiglio¹⁾ è esclusa.

Titolo dopo Art. 48 (nuovo)

3.1^{bis} Sedute in linea del Gran Consiglio

Art. 48a (nuovo)

Sedute del Gran Consiglio svolte in linea

¹ Se la riunione in presenza non è possibile, la Conferenza dei presidenti può decidere di svolgere in linea le sedute del Gran Consiglio. Sono fatte salve corrispondenti decisioni del Gran Consiglio.

² Lo svolgimento in linea di deliberazioni segrete secondo l'articolo 44 della legge sul Gran Consiglio²⁾ e di elezioni a scrutinio segreto secondo l'articolo 58 capoverso 1 della legge sul Gran Consiglio³⁾ è escluso.

¹⁾ CSC [170.100](#)

²⁾ CSC [170.100](#)

³⁾ CSC [170.100](#)

³ Le votazioni non vengono ripetute se per motivi tecnici durante il dibattito i membri del Gran Consiglio non hanno potuto esprimersi o non hanno potuto trasmettere il proprio voto.

⁴ Il Gran Consiglio e l'opinione pubblica vengono informati quando le sedute del Gran Consiglio vengono svolte in linea.

Art. 48b (nuovo)

Partecipazione in linea alle sedute del Gran Consiglio

¹ La Conferenza dei presidenti può consentire ai membri del Gran Consiglio, che a seguito di un ordine delle autorità o di un caso di forza maggiore non possono partecipare in presenza alle sedute del Gran Consiglio, di partecipare in linea alle sedute del Gran Consiglio, purché sia raggiunto il quorum secondo l'articolo 41 capoverso 1 della legge sul Gran Consiglio⁴⁾.

² Un membro del Gran Consiglio può partecipare in linea alle sedute del Gran Consiglio soltanto se anche tutti i subentranti secondo l'articolo 33 della legge sull'elezione del Gran Consiglio⁵⁾ sono impossibilitati a parteciparvi in presenza a seguito di un ordine delle autorità o di un caso di forza maggiore.

³ Il membro del Gran Consiglio deve presentare tempestivamente alla segreteria del Gran Consiglio la domanda motivata di partecipazione in linea.

⁴ I membri del Gran Consiglio che partecipano in linea hanno gli stessi diritti dei membri del Gran Consiglio che partecipano in presenza. La partecipazione in linea a deliberazioni segrete secondo l'articolo 44 della legge sul Gran Consiglio⁶⁾ e ad elezioni a scrutinio segreto secondo l'articolo 58 capoverso 1 della legge sul Gran Consiglio⁷⁾ è esclusa.

⁵ Le votazioni non vengono ripetute se per motivi tecnici durante il dibattito i membri del Gran Consiglio non hanno potuto esprimersi o non hanno potuto trasmettere il proprio voto.

⁶ Il Gran Consiglio e l'opinione pubblica vengono informati in merito a quali membri del Gran Consiglio partecipano in linea alla seduta.

Art. 66 cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 2 (modificato)

~~¹ Le interpellanze possono essere dichiarate. La Conferenza dei presidenti può dichiarare urgenti dal Gran Consiglio, interpellanze se presentate al più tardi alla seduta d'apertura di una sessione cumulativamente:~~

- a) **(nuova)** concernono una fattispecie attuale che richiede un'immediata discussione;

⁴⁾ CSC [170.100](#)

⁵⁾ CSC [150.400](#)

⁶⁾ CSC [170.100](#)

⁷⁾ CSC [170.100](#)

-
- b) **(nuova)** sono comunicate per iscritto alla Conferenza dei presidenti al più tardi alle ore 12:00 del venerdì prima dell'inizio della sessione sotto forma di bozza e con una breve motivazione dell'urgenza;
- c) **(nuova)** sono presentate nella seduta di apertura della sessione.

^{1bis} La Conferenza dei presidenti può dichiarare urgenti incarichi se è presente una situazione straordinaria e se soddisfano i presupposti di cui al capoverso 1.

² ~~Se dichiarata urgente, l'interpellanza viene trattata~~**dichiarati urgenti, le interpellanze e gli incarichi vanno trattati** nella medesima sessione.

Titolo dopo Art. 75 (nuovo)

4.1^{bis} Risoluzione

Art. 75a (nuovo)

Procedura

¹ Il Gran Consiglio tratta le risoluzioni al più tardi nella seconda sessione successiva alla loro presentazione.

² Per la procedura valgono per analogia l'articolo 65 e l'articolo 66.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

Gli art. 11b, 14b, 48a e 48b ROGC entrano in vigore soltanto se entra in vigore l'art. 45b LGC.

La Conferenza dei presidenti del Gran Consiglio stabilisce la data dell'entrata in vigore.